



COMUNE DI MONFALCONE
Assessorato al Commercio

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - SICUREZZA
Ufficio Commercio



*guida alle etichette
dei prodotti*

www.comune.monfalcone.go.it

GUIDA ALLE ETICHETTE
DEI PRODOTTI

INDICE

tutela del consumatore: breve storia.....	pag.	11
la marcatura ce	pag.	15
l'etichetta dei prodotti alimentari.....	pag.	19
l'etichetta dei prodotti tessili	pag.	27
l'etichetta degli elettrodomestici.....	pag.	31
l'etichetta dei giocattoli	pag.	37
l'etichetta dei prodotti cosmetici	pag.	43
l'etichetta degli occhiali da sole	pag.	49
l'etichetta degli occhiali da vista	pag.	53

L'Amministrazione Comunale di Monfalcone, al fine di avvantaggiare gli operatori del settore e con l'intento altresì di informare i consumatori, ha ritenuto di redigere questo opuscolo informativo sulla etichettatura di diversi prodotti.

L'etichettatura dei prodotti è infatti disciplinata da precise e stringenti norme legislative europee e nazionali e dal Codice del Consumo, che riassume le disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, comprendendo la maggior parte delle disposizioni emanate dall'Unione Europea nel corso degli ultimi 25 anni, costituendo dunque una sorta di testo unico della materia.

Proprio in considerazione delle numerose norme che disciplinano le etichettature, l'Amministrazione ha ritenuto di realizzare questo opuscolo informativo rivolto in particolare agli operatori del settore commerciale in primis i negozianti al dettaglio, affinché possano valutare se i prodotti che mettono in vendita al pubblico sono etichettati conformemente alle norme legislative ossia rispondono a tutti i requisiti di sicurezza e salubrità richiesti, ma anche a tutela dei consumatori, affinché siano a conoscenza delle corrette etichettature che i prodotti posti in commercio debbono avere.

Si è sentita la necessità di rivolgersi in primis agli operatori del settore non soltanto affinché questi ultimi abbiano la certezza di garantire al consumatore acquisti di qualità ma anche al fine di promuovere la corretta informazione ed evitare di porre in commercio prodotti in violazione delle leggi che regolano l'etichettatura; se infatti l'onere della corretta etichettatura spetta ai fabbricanti, anche i commercianti al dettaglio rispondono legalmente della mancata o non corretta etichettatura dei prodotti in violazione delle specifiche norme.

Con lo scopo di avvantaggiare operatori del settore e consumatori, l'opuscolo è composto da nove capitoli. Il primo è un breve excursus sulle leggi comunitarie ed italiane; il secondo tratta della marcatura Ce; i restanti capitoli sono dedicati ad altrettanti prodotti e precisamente, ai prodotti alimentari, ai prodotti tessili, agli elettrodomestici, ai giocattoli, ai prodotti cosmetici, agli occhiali da sole e da vista. Tali prodotti sono stati scelti principalmente perché sono di largo consumo e di uso quotidiano; agli alimentari è stato dato uno spazio più ampio in quanto prodotti per così dire "universali", necessariamente acquistati da tutti i consumatori.

Per ognuno dei prodotti elencati si richiama la normativa di riferimento e si illustra la corretta etichetta.

Al fine di raggiungere in modo capillare i consumatori ed commercianti del presente opuscolo è stata fatta anche la versione elettronica, che può essere consultata sul portale del Comune all'indirizzo www.comune.monfalcone.go.it.

E' infatti intendimento dell'Amministrazione Comunale integrare il lavoro fin qui svolto, pubblicando sul sito ulteriori approfondimenti e aggiornamenti, poichè la legislazione relativa all'etichettatura è in continua evoluzione.

Un sentito ringraziamento va all'ufficio Commercio per l'impegnativo lavoro svolto.

*L'Assessore al Commercio
Paolo Frittitta*

TUTELA DEL
CONSUMATORE IN
EUROPA E IN ITALIA

IN EUROPA

L'attività volta alla tutela del consumatore è relativamente recente. Le prime definizioni legislative risalgono alla Convenzione di Bruxelles del 1968, dove l'art. 13, in materia di contratti definisce consumatore il soggetto che agisce "per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale", e alle direttive emanate dalla comunità europea a partire dal 1973, anno in cui viene approvata la Carta Europea di Protezione dei Consumatori e si affermano concetti importanti quali la responsabilità delle aziende per i danni provocati da prodotti difettosi, la pubblicità ingannevole, la tutela dei consumatori sulle indicazioni dei prezzi, delle garanzie al consumo e della sicurezza dei prodotti.

Queste direttive prescrivono sostanzialmente:

- che il consumatore deve avere a disposizione informazioni chiare (contenuto del prodotto, eventuale tossicità, scadenza, modo d'impiego) che gli consentano di scegliere il prodotto che meglio si addice alle sue esigenze;
- che possa pretendere il risarcimento di danni derivanti da un prodotto non rispondente alla pubblicità e alle informazioni fornitegli;
- che possa essere rappresentato, ascoltato ed eventualmente assistito legalmente attraverso organismi e associazioni aventi come scopo la tutela dei suoi diritti.

Il Trattato di Maastricht entrato in vigore il 1° novembre 1993, prevede per la prima volta con l'art. 129a, un titolo dedicato alla protezione dei consumatori. Esso tende a riconoscere agli interessi dei consumatori lo stesso valore di quelli degli altri attori economici. Questi diritti sono definiti in modo ancora più esplicito nel Trattato di Amsterdam (1999).

Nel 2004 è stato creato RAPEX (Rapid Alert Exchange), sistema europeo di allerta rapida per i prodotti pericolosi non alimentari (esclusi i farmaci e le apparecchiature elettromedicali), che consente, grazie a un meccanismo di collaborazione fra gli stati della comunità europea, una rapida circolazione delle informazioni riguardanti i prodotti venduti sul mercato europeo che presentano seri rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Qualora venga individuato sul mercato nazionale di un paese comunitario un prodotto non sicuro (ad esempio, un giocattolo o un elettrodomestico), l'autorità nazionale competente adotta innanzitutto le misure opportune per eliminare il rischio per i consumatori, ritirando il prodotto dal mercato, richiamandolo se i consumatori ne sono già in possesso o lanciando un avvertimento. In secondo luogo il punto di contatto nazionale provvede a segnalare il prodotto pericoloso alla Commissione Europea (Direzione Generale Salute e Tutela dei Consumatori) fornendo informazioni circa i rischi dello stesso. In Italia tale punto di contatto nazionale è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. La Commissione Europea riceve informazioni da tutti i punti di contatto nazionali e si preoccupa di diffondere tali avvertimenti a tutti i paesi europei. Ogni venerdì della settimana la Commissione Pubblica sul proprio sito un riepilogo dei prodotti ritenuti insicuri che le autorità nazionali dei paesi membri hanno segnalato attraverso il sistema RAPEX ed i

provvedimenti adottati in merito dagli stati membri. Sul sito si trova:

- la nazione che ha emesso l'allarme
- il prodotto con descrizione, produttore, modello e quasi sempre la foto
- il pericolo (tossicità, rischio di rottura, ecc.)
- La decisione presa (ritiro dal mercato, richiamo dal consumatore)

Il sito della commissione:

ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

L'obiettivo di informare i consumatori sui diritti e doveri e di offrire loro la scelta dei prodotti e dei migliori prezzi grazie ad un accesso sicuro ai nuovi mercati sono alla base anche della nuova strategia europea presentata nel marzo del 2007 a Strasburgo, finalizzata ad assicurare una appropriata protezione a tali soggetti di fronte alla mondializzazione dei mercati, alla liberalizzazione dei servizi e alla rivoluzione tecnologica di internet e del commercio on-line.

Il 15 marzo è la giornata mondiale dei diritti dei consumatori che è stata celebrata per la prima volta nel 1983.

IN ITALIA

In Italia sono sempre state valide alcune norme del Codice Penale che reprimono i comportamenti fraudolenti, messi in atto da produttori e commercianti, che risultino nocivi per gli interessi dell'acquirente. Tali norme tuttavia erano improntate al sistema di vendita tradizionale ottocentesco e consideravano solo l'ipotesi in cui il prodotto fosse privo di qualità essenziali o presentasse vizi occulti.

Appena negli anni 90 in Italia si sviluppa il concetto di consumatore e della relativa tutela:

La legge 142 dell'8 giugno 1990 prevede il diritto delle associazioni dei cittadini di avere accesso alle strutture e agli atti amministrativi.

La successiva legge 146 del 15 giugno 1990 stabilisce l'obbligo per le aziende erogatrici di servizi di concordare nei contratti collettivi e nei regolamenti di servizio le prestazioni indispensabili da assicurare durante gli scioperi, con l'accordo delle organizzazioni degli utenti.

La legge 287 del 10 ottobre 1990 dà alle associazioni dei consumatori la facoltà di denunciare alcune iniziative.

Una delle prime definizioni di consumatore è rintracciabile nel decreto legislativo 15 gennaio 1992 n. 50, in recepimento della direttiva n. 85/577/Ce, relativa ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali: è consumatore "la persona fisica che agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale".

Dopo numerosi altri provvedimenti nel 1996 la figura del consumatore fa ingresso nel Codice Civile italiano, a seguito della legge 6 febbraio 1996, n. 52. In attuazione della direttiva n. 93/13/Ce, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: a norma dell'art. 1469 bis del codice civile è consumatore "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

Con la c.d. "Legge quadro" sui diritti dei consumatori e degli utenti (l. 30 Luglio 1998, n. 281) accanto a quella di consumatore fa la sua apparizione la nozione di "utente" e

vengono codificati i diritti fondamentali riconosciuti a questi soggetti. Con tale legge inoltre, a distanza di più di vent'anni, l'ordinamento italiano recepisce i principi contenuti nelle normative comunitarie riconoscendo i diritti individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti e promuovendone la tutela anche in forma collettiva ed associativa. L'articolo 1 di questa legge afferma che sono «fondamentali i diritti: alla salute; alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; all'educazione al consumo; alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi; alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza».

A seguito di questa legge, sempre nel luglio 1998 si costituisce, presso il ministero per le attività produttive, il CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti), al quale fanno capo numerose associazioni di consumatori, quali: Adusbef, Altroconsumo, Acu, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Unione Nazionale Consumatori, Adiconsum. Tra gli interventi più diffusi che vedono impegnate le associazioni a favore degli utenti, vi sono: i contratti di vendita e le cosiddette clausole vessatorie, il diritto alla salute e alla casa, la lotta all'inquinamento e la difesa dell'ambiente, i rincari ingiustificati dei prezzi, i disservizi nelle telecomunicazioni e nei trasporti (ferrovie, autostrade, aerei).

Nel 2002 il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24/2002, in attuazione della direttiva 1999/44/CE riguardante taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo, ha ribadito la definizione di consumatore all'interno del codice civile inserendovi gli articoli 1519 bis e seguenti.

Infine nel 2005 il Codice del Consumo, emanato con il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in base all'art. 7 della legge delega 29 luglio 2003, n. 229, è relativo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori e comprende la maggior parte delle disposizioni emanate dall'Unione Europea nel corso degli ultimi venticinque anni per la protezione del consumatore.

A questa raccolta, che sostituisce tutti i precedenti provvedimenti nel tempo emanati sotto forma di leggi, decreti e modifiche al Codice Civile, non è stata aggiunta alcuna novità, salvo un riconoscimento ufficiale per i diritti pubblici del consumatore/utente che vede in questo caso come fornitore lo stato e tutti gli enti pubblici.

Il codice è composto di 146 articoli che armonizzano e riordinano la normativa legata ai molti eventi in cui il consumatore è coinvolto come soggetto attivo o passivo.

In particolare vengono prese in considerazione:

- l'informazione al consumatore e la pubblicità commerciale;
- la regolarità formale e sostanziale dei contratti in cui è parte il consumatore, la promozione delle vendite ed il credito al consumo;
- le conclusioni di alcuni particolari contratti, ed in particolare: le vendite fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza, il commercio elettronico, la multiproprietà, i servizi turistici;

- la sicurezza e la qualità dei prodotti, la responsabilità del produttore, la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali dei beni di consumo;
- le associazioni dei consumatori e l'accesso alla giustizia.

LA MARCATURA



COS'È LA MARCATURA CE

CE La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti per attestarne la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali di sicurezza, dettati dalle direttive europee. L'apposizione della marcatura è prevista per legge su un elenco preciso di prodotti, che se sprovvisti della stessa, non possono essere commercializzati e utilizzati nell'Unione Europea, ovvero nel cosiddetto spazio economico europeo (SEE). La conformità deve essere dichiarata dal produttore o dall'organizzazione che commercializza il prodotto fornendo la dichiarazione di conformità CE. In alcuni casi espressamente previsti dalle direttive, la marcatura ce deve essere autorizzata da un organismo notificato (ON), cioè da un istituto tecnico riconosciuto dalle autorità competenti di uno stato membro della ue e notificato alla commissione europea, che, sulla base di prove di laboratorio, accerta la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dalla/e direttiva/e che lo riguardano. In tal caso, accanto al simbolo CE, deve comparire il numero dell'organismo notificato. In genere, ciò avviene quando si tratta di prodotti particolarmente pericolosi (es. apparecchi a gas, apparecchi a pressione). Negli altri casi il fabbricante può "autocertificare" il prodotto apponendo la marcatura ce, dopo aver proceduto egli stesso alle verifiche di rispondenza ai requisiti di sicurezza richiesti dalle direttive stesse.

La marcatura CE quindi non è un marchio di qualità o di origine, diretto ai consumatori, ma è rivolto principalmente ai tecnici e alle autorità che effettuano i controlli CE, ai quali garantisce che i prodotti sono stati testati da laboratori certificati ed è conforme ai requisiti di essenziali di sicurezza fissati dalle direttive comunitarie e norme nazionali. Ai consumatori la presenza del marchio ce garantisce che il prodotto abbia le necessarie caratteristiche di sicurezza d'uso.

È importante sottolineare che chi importa nell'Unione Europea prodotti provenienti da paesi terzi, fuori dalla UE, è sottoposto agli stessi obblighi dei produttori europei e, quindi deve verificare che il prodotto risponda alle norme essenziali di sicurezza dettate dalle normative europee e apporre sui prodotti il marchio CE.

COME DEVE ESSERE FATTA LA MARCATURA CE



La marcatura CE è un simbolo grafico ben preciso, che deve essere apposto sia sul prodotto stesso, sia sulla confezione che sulla garanzia, in maniera chiara, leggibile e soprattutto indelebile.

Le due iniziali, C ed E, devono avere la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm, e in caso di riduzioni o ingrandimenti, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo grafico graduato qui rappresentato. Un semplice trucco per verificare la marcatura ce è quello di girare la confezione del prodotto e controllare se, unendo virtualmente le lettere, si formi un 8. Non esistono indicazioni

sul colore. L'autore del simbolo rappresentante la marcatura CE è Arthur Eisenmenger, capo disegnatore grafico per la comunità europea, ideatore anche della bandiera europea e del simbolo dell'euro.

MARCATURE NON CONFORMI

Su moltissimi prodotti importati da paesi extra UE viene apposta una marcatura ce falsa, esclusivamente per trarre in inganno il consumatore. Esempi di marcatura CE non conforme:



L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso con provvedimento n. 15580/2006 che l'azienda, l'importatore, il mandatario, o chiunque apponga la marcatura CE su prodotti che non sono soggetti, presentandoli conformi ad una normativa inesistente, inganna i consumatori ed esercita una concorrenza sleale nei confronti delle aziende europee, ed è quindi penalmente perseguibile.

MARCATURE SIMILARI

Negli ultimi anni è stato inserita su alcuni prodotti una marcatura apparentemente molto simile al marchio CE: in particolare il logo (che si presenta uguale in grafia e colorazione) prevede come unica differenza una distanza minore tra le due lettere. La marcatura simile è l'abbreviazione delle parole: china export. Il risultato di fatto è quello di ingenerare confusione sul marchio che certifica la qualità del prodotto, con evidente vantaggio dei prodotti di importazione che godono di parte dei vantaggi, per lo meno rispetto al consumatore individuale, dei prodotti certificati, anche se non possiedono alcune o tutte le caratteristiche richieste per la certificazione stessa.

QUALI PRODOTTI DEVONO AVERE IL MARCHIO CE

- Apparecchi a gas, utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione, il lavaggio - Direttiva 1990/396/CEE del 29.6.1990, modificata dalla direttiva 1993/68/CE, recepita con D.P.R. n. 661/1996.
- Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione che consentono la comunicazione o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso a interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione - Direttiva 1999/5/CE del 9.3.1999, recepita con D.l.vo n. 269/2001.
- Apparecchi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva - Direttiva 1994/9/CE del 23.3.1994, modificata dal Reg. (Ce) n. 1882/2003, recepita con D.P.R. n. 126/1998.
- Ascensori - Direttiva 1995/16/Ce, modificata dal Reg. (Ce) n. 1882/2003 e dalla direttiva 2006/42/CEE, recepita con D.P.R. n. 162/1999.
- Attrezzature a pressione (PED) - Direttiva 1997/23/CE recepita con D.lgs 25.2.2000 n. 93. La direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità

delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile ps superiore a 0,5 bar modificato

■ Attrezzature a pressione trasportabili – Direttiva 1999/36/ce modificata dalle direttive 2001/27/CE e 2002/50/CE, recepita con D.lgs 2.2.2002 n. 23.

■ Caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi con potenza nominale pari o superiore a 4 kw - Direttiva 1992/42/CE del 21.5.1992, modificata dalle direttive 1993/68/CE, 2004/8/CEE, 2006/32/CEE e 2008/28/CEE, recepita con D.P.R. n. 660/1996.

■ Compatibilità elettromagnetica degli apparecchi elettrici ed elettronici nonché degli impianti e delle installazioni che contengono componenti elettrici e/o elettronici - Direttiva 1989/336/CEE del 3.5.1989, recepita con D.P.R. n. 476/1992.

■ Dispositivi di protezione individuale per preservare la salute e garantire la sicurezza degli utilizzatori - Direttiva 1989/686/CEE del 21.12.1989, modificata dalle direttive 1993/68/CEE, 1993/95/CEE, 1996/58/CEE dal Reg. (Ce) n. 1882/2003, recepita con D.lvo n. 475/1992.

■ Dispositivi medici strumenti, apparecchi, impianti, sostanze o altri tipi di prodotto, impiegati sull'uomo, a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo e terapia - Direttiva 1993/42/CE, modificata dalle direttive 1998/79/CEE, 2001/104/CE, dal Reg. (Ce) n. 1882/2003 e dalla direttiva 2007/47/CE, recepita con D.lvo n. 46/1997.

■ Dispositivi medici impiantabili attivi destinati a restare nel corpo umano con finalità di diagnosi o di sostituzione di parti anatomiche - Direttiva 1990/385/CEE, modificata dalla direttiva 1993/42/CEE, dal Reg. (Ce) n. 1882/2003 e dalla direttiva 2007/47/CE, recepita con D.lvo n. 507/1992.

■ Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto – Direttiva 2007/147/CE, recepita con D.lgs n. 262 del 4.9.2002.

■ Esplosivi per uso civile, figuranti nella classe 1 delle Raccomandazioni ONU - Direttiva 1993/15/CEE del 5.4.1993, recepita con D.lvo n. 7/1997.

■ Giocattoli - Direttiva 1988/378/CEE del 3.5.1988, modificata dalla direttiva 1993/68/CEE, recepita con D.lvo n. 313/1991.

■ Imbarcazioni da diporto - Direttiva 1994/25/CE, modificata dalla direttiva 2003/44/CE e dal Reg. (Ce) n. 1882/2003, recepita con D.lvo n. 436/1996.

■ Impianti a fune adibiti al trasporto di persone - Direttiva 2000/79/CE, recepita con D.lgs n.210 del 12.6.2003, modificato con D.lgs n.152 del 10.6.2004.

■ Macchine - Direttiva 98/37/CE, che ha sostituito la Direttiva 89/392/CE recepita con D.P.R. n. 459/96. Dal momento che la direttiva 98/37/CE si è limitata a codificare la regolamentazione precedente, in Italia si fa riferimento sempre al D.P.R.459/96.

■ Materiale elettrico, destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione - Direttiva 1973/23/CEE del 19.2.1973, modificata dalla direttiva 1993/68/CEE, recepita con Legge n. 791/1977.

■ Prodotti da costruzione - Direttiva 1989/106/CEE del 21.12.1988, modificata dalla direttiva 1993/68/CEE e dal Reg. (Ce) n. 1882/2003, recepita con D.P.R. n. 246/1993.

■ Recipienti semplici a pressione saldati destinati a contenere aria o azoto soggetti a pressione superiore a 0,5 bar e con pressione massima di esercizio di 30 bar - Direttiva

1987/404 del 25.6.1987, modificata dalle direttive 1990/488/CE e 1993/68/CE, recepita con legge n. 311/1991 e con D.lvo n. 42/1997.

■ Rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico – Direttiva 96/57/CE, recepita con D.M. Industria 10.Novembre 1999.

■ Strumenti di misura – Direttiva 2004/722/CE, recepita con D.lgs n. 22 Del 2.2.2007.

■ Strumenti per pesare a funzionamento non automatico - Direttiva 1990/384 del 20.6.1990, modificata dalla direttiva 1993/68/CE, recepita con Legge n. 517/1992.

■ Tende da sole – Direttiva 98/79/CE, recepita con D.P.R. 24.7.1996.

■ Altri prodotti, destinati al consumo, non coperti da specifiche disposizioni ovvero se la relativa normativa presenta delle lacune in materia - Direttiva 2001/95/CE del 3.12.2001, recepita con D.lvo n. 172/2004.

Per quanto riguarda i componenti di prodotti, devono avere la marcatura CE se sono disponibili sul mercato agli utilizzatori finali come, ad esempio, parti di ricambio; se invece la loro commercializzazione avviene tra utilizzatori professionali, cioè sono assemblati in prodotti più complessi e non più utilizzabili separatamente, la marcatura ce non è necessaria.

MARCATURA CE : QUANDO NON E' OBBLIGATORIA

Il marchio non deve essere apposto in una ampia serie di prodotti tra i quali, mobili in legno, porte blindate, infissi (ma dal 1° febbraio 2010 la marcatura ce sarà obbligatoria per finestre e porte esterne), avvolgibili, articoli per il giardinaggio, orologi, strumenti musicali non elettrici, materassi, forbici, coltelli, stoviglie, prodotti tessili, arredi bagno, pavimenti, rivestimenti, calzature, valigeria.

CONSEGUENZE LEGALI E COMMERCIALI PER LA MANCATA MARCATURA CE

Se i prodotti risultano privi della marcatura CE, la sanzione a carico dei produttori, importatori e/o commercianti ed installatori potrà essere il ritiro dal commercio e il divieto di utilizzazione.

Per gli installatori questa sanzione sarà particolarmente grave perché l'autorità giudiziaria li obbligherà alla rimozione del prodotto non a norma.

Le autorità pubbliche possono imporre la sospensione dei lavori e del blocco delle attività commerciali dell'edificio in cui sono installati i prodotti fuori legge.

Se i prodotti risultano abusivamente marcati CE, cioè se sul prodotto viene utilizzata la marcatura CE senza avere effettivamente adempiuto alle direttive della norma di riferimento, si profila il reato penale di truffa, oltre a quanto sopra enunciato.

L'ETICHETTA DEI
PRODOTTI ALIMENTARI

COS'E' L'ETICHETTA DEL PRODOTTO ALIMENTARE

L'etichetta e' la carta d'identita' di un prodotto agricolo ed alimentare.

Per questo l'etichetta deve essere chiara, trasparente e non ingannevole, ioè non deve:

- indurre in errore l'acquirente sulle effettive caratteristiche, qualità, composizione, e luogo di origine del prodotto;
- evidenziare caratteristiche come particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi le possiedono;
- attribuire all'alimento proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie, nè accennare proprietà farmacologiche.

Molte forme di pubblicità insidiose ed ingannevoli si concretizzano aggiungendo in etichetta delle aggettivazioni atte ad esaltare indebitamente un prodotto: "genuino" per un formaggio, "naturale" per un miele, come se fosse lecito produrre le corrispondenti tipologie "adulterato" o "artificiale"; non si può indicare in etichetta che una grappa "fa digerire" o qualificare un miele "iperenergetico, indicatissimo nello sport e nel superlavoro".

I divieti o le limitazioni valgono anche per:

- A) la presentazione dei prodotti alimentari, in particolare la forma o l'aspetto conferito agli stessi o al rispettivo imballaggio, il materiale utilizzato per l'imballaggio, il modo in cui sono disposti e l'ambiente nel quale sono esposti;
- B) la pubblicità.

LA NORMATIVA

In Italia il principale testo di riferimento e' il D.lgs.109/92, che ha recepito la direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000. Il decreto è stato piu' volte modificato, in particolar modo dal D.lgs.181/2003 e dal D.lgs. 114/2006, che hanno via via recepito direttive della Comunita' Europea in materia.

Il decreto si occupa dell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, sia preconfezionati che sfusi.

COSA DEVE RIPORTARE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI PRECONFEZIONATI

Sono tutti i prodotti alimentari presentati al consumatore e posti in vendita all'interno di una confezione nella quale il prodotto e' avvolto interamente o in parte, in modo tale che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione venga aperta o alterata.

I prodotti non avvolti da alcun involucro oppure di grossa pezzatura (anche se posti in un involucro protettivo), venduti previo frazionamento, non si considerano preconfezionati

L'etichetta deve obbligatoriamente riportare:

■ **la denominazione di vendita:** cioè l'esatta descrizione del prodotto prevista dalle normative italiane e comunitarie (es: "farina di grano duro", "vino", "pasta di semola di grano duro"). Se un prodotto non è regolato da una specifica normativa, la sua denominazione sarà rappresentata dal nome

che gli è stato dato da usi e consuetudini. Non può essere sostituita da un nome di fantasia o da un marchio di fabbrica.

Deve inoltre indicare lo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o il trattamento specifico da esso subito (es. In polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato);

■ **l'elenco degli ingredienti:** gli ingredienti sono tutte le sostanze, compresi gli additivi (indicati con il nome della categoria, seguito dal nome specifico o sigla cee corrispondente), gli aromi, l'acqua utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare. Gli ingredienti sono elencati in ordine di peso decrescente, cioè partendo da quello maggiormente presente fino ad arrivare a quello utilizzato in quantità minore: cio'è fondamentale sia per valutare la qualità del prodotto sia per evitare eventualmente prodotti con ingredienti che possono non essere tollerati da alcuni consumatori, ad esempio a causa di un'allergia. L'elenco in ordine decrescente, inoltre, consente spesso di capire se il rapporto tra qualità e prezzo e' giusto oppure di scegliere il prodotto piu' qualitativo, in base al tipo di ingredienti usati e al posto che occupano nell'elenco;

■ **la quantità netta** o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;

■ **il termine minimo** di conservazione, cioè la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" seguita dalla data; nel caso invece di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, bisogna indicare la data di scadenza cioè la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato; essa va indicata con la dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data.

Questa indicazione non è obbligatoria per alcuni prodotti quali, ad esempio, gli ortofruttili freschi (comprese le patate, purché non siano stati sbucciati o tagliati e che non abbiano subito trattamenti), i vini, i prodotti della panetteria e della pasticceria (che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione), gli aceti, il sale da cucina, gli zuccheri allo stato solido, le gomme da masticare e i gelati monodose. E' vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione;

■ **il nome o la ragione sociale** o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità Economica Europea;

■ **la sede dello stabilimento** di produzione o di confezionamento; il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

■ **un codice alfanumerico** ed il numero del lotto, che consente di identificare il prodotto, utile per poter essere subito rintracciato e quindi ritirato nel caso, ad esempio, possa costituire un pericolo per la salute del consumatore;

■ **le modalità di conservazione** e utilizzazione, qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

■ **le istruzioni per l'uso** ove necessario, per esempio nel caso in cui sia necessario un trattamento prima del consumo, come la cottura;

■ **il luogo di origine** o di provenienza: nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origi-

ne o la provenienza del prodotto. Per alcuni alimenti l'indicazione del luogo di origine è invece obbligatoria (vedi prodotti specifici);

■ **l'indicazione della quantità** di un ingrediente o di una categoria di ingredienti: quando caratterizza il prodotto o è evidenziato in etichetta.

Le indicazioni di cui sopra devono essere riportate in lingua italiana. Qualora vengano usati termini che non abbiano parole corrispondenti in lingua italiana, è consentito riportare le menzioni originarie. Nel caso le indicazioni siano riportate in più lingue, le diciture in lingua italiana devono essere apposte con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per altre lingue.

Anche i prodotti alimentari preconfezionati venduti attraverso i distributori automatici o semiautomatici devono riportare le indicazioni di cui sopra.

COSA DEVE RIPORTARE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI SFUSI

Si intendono sfusi i prodotti non avvolti da alcun involucro e i prodotti che, pur essendo originariamente preconfezionati o posti in involucro protettivo (es. prodotti di grossa pezzatura), sono destinati ad essere venduti previo frazionamento, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata.

Per i prodotti "sfusi" e "preincartati" non vige l'obbligo di apporre le etichette individuali con le modalità previste per i prodotti alimentari preconfezionati, infatti:

- A) le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio;
- B) devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei compartimenti in cui sono esposti, che deve riportare in lingua italiana, in modo chiaro e facilmente leggibile:
 1. la denominazione di vendita;
 2. l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
 3. le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
 4. la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno;
 5. il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
 6. la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.

Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.

I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni sopra indicate, solamente sul cartello o sul contenitore, purché in

modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.

Nel caso di bevande vendute mediante spillatura, il cartello con le informazioni può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.

Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, se trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata" oppure, se è stata addizionata di anidride carbonica "acqua potabile trattata e gassata".

Nel caso di distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea devono essere riportate sui distributori automatici e per ciascun prodotto le indicazioni sulla denominazione di vendita e l'elenco degli ingredienti, nonché il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.

Tutte le indicazioni devono essere chiaramente riportate in lingua italiana ed essere visibili e leggibili.

L'etichetta nutrizionale, che indica il contenuto dei grassi e delle calorie, è facoltativa, ma diventa obbligatoria quando il produttore vanta qualche caratteristica nutrizionale o dietetica del prodotto, come ad esempio "senza zucchero" o "a basso contenuto di colesterolo"; in questo caso, l'obbligo si allarga anche ai laboratori artigianali e ad esercizi alimentari come le gelaterie, le pasticcerie, le rosticcerie e tutti i negozi che vendono al pubblico questi prodotti sfusi.

TABELLA NUTRIZIONALE			
		100 g di prodotto	30 g di prodotto con 125 ml di LATTE SCREMATO
Valore energetico	Kcal	370	156
	KJoule	1550	654
Proteine	g	15	9
Carboidrati	g	75	29
di cui zuccheri	g	17	12
amido	g	58	17
Grassi	g	1	0.5
di cui saturi	g	0.3	0.4
Fibra alimentare	g	2.5	0.7
Sodio	g	0.9	0.3
VITAMINE E FERRO		% RDA (*)	% RDA (*)
B1	mg	2.3 (165%)	0.8 (55%)
B2	mg	2.7 (165%)	1 (65%)
B6	mg	3.3 (165%)	1 (50%)
B12	µg	1.7 (170%)	0.95 (95%)
PP	mg	30 (165%)	9 (50%)
C	mg	100 (165%)	31 (50%)
FOLACINA	µg	333 (165%)	100 (50%)
FERRO	mg	23.3 (165%)	7 (50%)
(*) RDA= Razione giornaliera raccomandata dalla CEE in vitamine e minerali			

COSA DEVE RIPORTARE L'ETICHETTA DI ALCUNI PRODOTTI SPECIFICI


Per alcuni alimenti, l'Unione Europea o, per taluni casi, soltanto la legislazione italiana, ha prescritto l'obbligo di indicare nelle etichette alcune indicazioni relative all'origine di provenienza.

Gli alimenti in questione sono: la carne bovina, il pollame, le uova, il latte fresco, i prodotti ortofrutticoli, il miele, il pesce, l'olio extravergine di oliva e la passata di pomodoro.

CARNE BOVINA

Il Regolamento CE n. 1760 del 17 luglio 2000 istituisce l'obbligo di una specifica etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina. Dal 1° gennaio 2002 la carne bovina immessa al consumo deve essere corredata da una etichetta contenente le seguenti informazioni:

- un codice di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni o il numero di identificazione di un gruppo di animali;



- nome dello stato membro o del paese terzo in cui è situato il macello;
- nome dello stato membro o del paese terzo in cui è situato il laboratorio di sezionamento;
- nome dello stato membro o del paese terzo in cui è nato l'animale;
- nome dello stato membro o del paese terzo (eventualmente più di uno) in cui è stato effettuato l'ingrasso.


POLLAME

Con l'entrata in vigore, il 17 ottobre 2005, dell'Ordinanza 26 agosto 2005 del Ministero della Salute, in Italia si estende anche al pollame l'obbligo di riportare in etichetta il paese d'origine delle carni. Nel caso di polli allevati nel nostro paese, il macellatore sulle etichette deve riportare le seguenti informazioni:

- la sigla IT oppure Italia, seguita dal numero identificativo di registrazione dell'allevamento di provenienza degli animali;
- la data o il numero di lotto di macellazione;
- il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.

Nel caso le carni siano sottoposte ad operazioni di sezionamento, l'etichetta deve riportare le seguenti informazioni:

- la sigla IT oppure Italia, seguita dalla sigla della provincia o province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni;
- la data di sezionamento o il numero di lotto di sezionamento;
- il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.




LATTE FRESCO

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 gennaio 2005 definisce le indicazioni obbligatorie sull'origine da riportare sulle confezioni di latte fresco.

Nel caso in cui sia possibile dimostrare la provenienza del latte fino agli allevamenti di origine, sulle etichette del latte fresco deve essere riportata obbligatoriamente la dicitura: "zona di mungitura", seguita dall'indicazione del comune della provincia o della regione nella quale sono ubicate le stalle. In alternativa, è possibile indicare solamente il nome del paese, ad esempio Italia. Se il latte proviene da più stati membri, andrà messa l'indicazione: UE.


Nel caso in cui non sia possibile dimostrare la provenienza del latte fino agli allevamenti di origine, sulle etichette deve essere riportata obbligatoriamente la dicitura: "provenienza del latte", seguita dall'indicazione della provincia o della regione nella quale sono ubicate le stalle. In alternativa, è possibile indicare solamente il nome del paese dal quale proviene il latte, ad esempio Italia. Se il latte proviene da più stati membri, andrà messa l'indicazione: UE. Se il latte proviene sia da paesi ue che extracomunitari o solo da questi ultimi, l'indicazione da riportare è: paesi terzi.



UOVA

Il Regolamento CE n. 2052 del novembre 2003, relativo alle norme di commercializzazione applicabili alle uova, stabilisce l'obbligo di etichettatura delle uova a partire dal 1° gennaio 2004. Da tale data sul guscio dovrà comparire un codice alfanumerico così composto:


- un numero, posto all'inizio, che indica il tipo di allevamento (0 per la produzione biologica, 1 all'aperto, 2 a terra, 3 in gabbia);
- la sigla dello stato in cui è stato deposto (it per il nostro paese);
- il codice Istat del comune;
- la sigla della provincia;
- un numero progressivo che identifica l'allevamento.



MIELE

Dal primo agosto 2004, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 179 del maggio 2004, in attuazione della direttiva comunitaria n. 110 del 2001, sulle confezioni di miele deve essere riportata l'indicazione relativa al paese o ai paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto. Sulle etichette dovrà comparire una delle seguenti indicazioni:

- Miele italiano (o di un altro paese), che può essere accompagnata dalla regione di provenienza, da una zona territoriale o addirittura dal comune, sempre a condizione che tutto il miele provenga dalla zona indicata.
- Miscela di mieli originari della CE, quando è una miscela di mieli esclusivamente comunitaria.
- Miscela di mieli non originari della CE
- Miscela di mieli originari e non originari della CE.



PRODOTTI ITTICI

In conformità all'art. 9 del Regolamento n. 2065/2001/CE il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2002 stabilisce le indicazioni obbligatorie da apporre in etichetta

L'etichetta del pesce fresco o congelato deve contenere:

- la denominazione commerciale della specie;

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Il Regolamento CE n. 2200 del 28 ottobre 1996 stabilisce che sulle etichette dei prodotti ortofrutticoli è obbligatorio, fra le altre cose, indicare:

- il paese d'origine, eventualmente anche la zona di produzione (provincia-regione);
- la varietà, la categoria (extra, I, II) ed il calibro. L'obbligo non riguarda gli agricoltori che vendono i prodotti ortofrutticoli direttamente ai consumatori.

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

INDICAZIONI OBBLIGATORIE (ai sensi del Reg. CE n. 2065/01)



VENDITA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI SFUSI

INDICAZIONI OBBLIGATORIE DA RIPORTARE NEL CARTELLO (ai sensi del Reg. CE 2200/96)

- 1) NATURA DEL PRODOTTO (NOME DEL PRODOTTO E TIPO COMMERCIALE)
- 2) NOME DELLA VARIETÀ (NOME AGRONOMICO)
- 3) CATEGORIA DI QUALITÀ (EXTRA, I, II)
- 4) ORIGINE (NAZIONI ALIT. O ZONA DI PRODUZIONE COME REGIONE O COMUNE DI PROVENIENZA)



- la denominazione scientifica della specie interessata
- il metodo di produzione (pescato o pescato in acque dolci o allevato);
- la zona di cattura per il pescato e il paese di provenienza per l'allevato;
- il prezzo di vendita per unità di misura (kg) riferito al peso netto;
- nel caso di pesce congelato, coperto da glassatura, la per-

centuale della glassatura è considerata tara.

L'etichetta del pesce surgelato deve contenere:

- la denominazione di vendita o la denominazione commerciale della specie completata dal termine "surgelato";
- il metodo di produzione (pescato o allevato);
- la zona di cattura per il pescato e il paese di provenienza per l'allevato;
- l'elenco degli ingredienti e cioè delle specie in caso di miscuglio (per esempio, preparato di risotto alla marinara);
- la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
- il termine minimo di conservazione (tmc, "da consumarsi preferibilmente entro") completo dell'indicazione del periodo in cui il prodotto può essere conservato dal consumatore;
- l'avvertenza che una il prodotto una volta scongelato non deve essere ricongelato e le istruzioni per l'uso;
- il prezzo di vendita della confezione.

CODICI DEI MARI E DEGLI OCEANI CHE SI TROVANO SULLE ETICHETTE DEL PESCE

- 21 atlantico nord occidentale
- 27 atlantico nord orientale
- 27 IIRD mar baltico
- 31 atlantico centro occidentale
- 34 atlantico centro orientale
- 41 atlantico sud orientale
- 37.1 – 37.2 – 37.3 mar mediterraneo
- 37.4 mar nero
- 51-57 oceano indiano
- 61-67-71-77-81-87 oceano pacifico
- 48-58-88 antartico

OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA

Il Regolamento CE n. 182 del 6 marzo 2009 obbliga dal 1 luglio 2009 l'indicazione della provenienza delle olive utilizzate per la realizzazione dell'olio. Prima di questa norma, l'origine dell'olio extravergine di oliva non dipendeva dalla provenienza delle olive, ma dal luogo in cui veniva lavorato e confezionato; parte dell'olio definito italiano poteva quindi essere ricavato da olive provenienti da altri paesi. Pertanto, anche per gli oli extravergini che non riportano il marchio DOP (che garantisce il consumatore sulla provenienza nazio-

nale delle olive e sul luogo di trasformazione), si potrà leggere chiaramente da dove vengono le olive. Se le olive sono di provenienza italiana, sull'etichetta la dicitura sarà "ottenuto da olive italiane" oppure "ottenuto da olive coltivate in Italia oppure 100% da olive italiane. Per i prodotti ottenuti da olive provenienti da più zone l'etichetta riporterà le seguenti specifiche: miscele di oli di oliva comunitari, miscele di oli di oliva non comunitari o di miscele di oli di oliva comunitari e non comunitari.

PASSATA DI POMODORO

A partire dal 2004 la denominazione "passata di pomodoro" può essere usata solo per il prodotto ottenuto direttamente dalla spremitura del pomodoro fresco. È consentita l'aggiunta di sale, correttori di acidità, spezie, erbe, piante aromatiche, mentre la presenza di bucce e di semi non deve superare il limite del 4% in peso del prodotto finito. Da questa data i prodotti ottenuti con pomodoro surgelato o per diluizione di prodotto concentrato non possono più utilizzare la dicitura "passata di pomodoro" ma dovranno essere commercializzati solamente con nomi differenti, per es. Preparato per sugo o altri nomi di fantasia.

Passata di pomodoro: come leggere l'etichetta



Dal giugno del 2004 l'etichetta delle passate di pomodoro è più chiara. La dicitura «passata di pomodoro» (1) può essere utilizzata solo nel caso di spremitura diretta di pomodoro fresco e non più dalle aziende che impiegano pomodoro congelato o materia prima concentrata addizionata di acqua. Le altre informazioni in etichetta sono quelle classiche e riguardano gli ingredienti (2), il produttore (3), il peso netto (4), la data di scadenza (5).



L'ETICHETTA DEI
PRODOTTI TESSILI

IL PRODOTTO TESSILE

Il prodotto tessile è un prodotto che, indipendentemente dalla tecnica di produzione e dalla fase di lavorazione, è composto esclusivamente da fibre tessili.

Sono assimilati ai prodotti tessili:

- i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili;
- i prodotti le cui parti tessili costituiscono almeno l'80% del totale (tessuti per la copertura di mobili, ombrelli, ecc.);
- prodotti incorporati in altri prodotti, di cui sono parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione (è il caso dei rivestimenti interni delle scarpe).

Le fibre tessili attualmente riconosciute sono 44 (All. 1 del D.lgs. 194/99). Solo le fibre individuate dal legislatore possono essere indicate nelle etichette dei prodotti tessili.

LA NORMATIVA

L'etichettatura dei prodotti tessili è disciplinata dalla direttiva della Comunità Europea 96/74/ce, recepita in Italia dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194.

In tutta l'Unione Europea i prodotti tessili offerti in vendita al consumatore finale devono essere corredati di un'etichetta che riporti la composizione fibrosa.

La normativa prescrive che i prodotti tessili siano etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale o commerciale. Se i prodotti tessili non sono destinati al consumatore finale (o se sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello stato), l'etichetta o il contrassegno possono essere sostituiti o completati dai documenti commerciali di accompagnamento.

COSA DEVE RIPORTARE L'ETICHETTA

L'etichetta deve obbligatoriamente riportare:

1) i componenti (le fibre) che devono essere elencati dalla percentuale maggiore a quella minore.

Ci possono essere vari casi:

- prodotto tessile composto da almeno una fibra che raggiunga l'85% del peso totale. L'etichetta può essere composta nelle 3 seguenti maniere:

- denominazione della fibra seguita dalla percentuale in peso
- denominazione della fibra seguita dalla dicitura minimo 85%;
- composizione percentuale completa del prodotto

Cotone 85%
Cotone minimo 85%
Cotone 85% poliestere 15%

■ prodotto tessile composto da 2 o più fibre di cui nessuna raggiunga l'85% del peso totale. L'etichetta deve contenere le seguenti indicazioni:

■ la denominazione e la percentuale di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale in ordine decrescente

■ le denominazioni delle altre fibre in ordine decrescente di peso, con o senza l'indicazione delle loro rispettive percentuali in peso.

Esempio:
40% Fibra acrilica 30% poliestere, lana Elastam
40% Fibra acrilica 30% poliestere 15% lana
15% Elastam

- L'espressione "altre fibre" può essere usata quando un prodotto tessile è composto da due o più fibre, ognuna delle quali costituisca meno del 10%.

Esempio:
90% Cotone 10% altre fibre

- Nel caso in cui venga indicata una fibra di peso inferiore al 10% si rende necessario evidenziare nomi e percentuali di tutti i componenti e non può essere in alcun modo utilizzata la dicitura "altre fibre".

Esempio:
80% Viscosa 8% lana 7% seta 5% cotone

- L'espressione "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" può essere utilizzata per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato.

- Per i prodotti tessili realizzati con l'abbinamento di due o più tessuti (esempio lana cotone) è necessario etichettare ogni componente in modo distinto. Se però una delle parti è inferiore al 30% del peso totale del prodotto non è obbligatorio etichettarla separatamente. Fa eccezione a questa regola la fodera che va sempre etichettata a parte.

- Soltanto un prodotto tessile composto da una stessa fibra può essere qualificato con il termine al "100%" o "puro" o "tutto" (esclusa qualsiasi altra espressione equivalente), con una tolleranza fino al 2% sul peso del prodotto (purché giustificata da motivi tecnici).

2) L'identità e gli estremi del produttore;

3) l'etichetta di manutenzione: in base alla legge devono essere fornite al consumatore chiare ed esaurienti istruzioni per l'uso del prodotto. L'etichettatura di manutenzione deve essere conforme alla Norma Tecnica Europea EN 23758/93, di recepimento della norma internazionale ISO 3758/91. Di seguito si riporta la simbologia unificata secondo la normativa EN 23758/93.

SIMBOLOGIA UNIFICATA SECONDO LA NORMATIVA EN 23758/93

	il tessile non sopporta il lavaggio in acqua. allo stato umido trattare con cura
	il tessile non sopporta il trattamento con cloro
	il tessile non sopporta la stiratura
	il tessile non sopporta il lavaggio a secco
	il tessile non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda
	lavaggio a mano, temperatura massima 40°C,
	possibilità di trattare con prodotti a base di cloro unicamente in soluzione fredda e diluita
	stirare con temperatura massima 110°C; il trattamento a vapore è rischioso
	lavabile solo con idrocarburi e trifenilmetano.
	asciugatura in tamburo rotativo a temperatura moderata
	temperatura massima di lavaggio 30°C.
	stirare con temperatura massima di 150°C; umidificare il tessuto
	lavabile solo con idrocarburi e trifenilmetano
	asciugatura in tamburo rotativo a temperatura normale
	temperatura massima di lavaggio 40°C. agitazione, risciacqui e centrifugazione molto ridotti. non torcere
	stirare con temperatura massima di 200°C; umidificare il tessuto
	lavabile con tetracloroetilene, monofluoro triclorometano, ed idrocarburi.
	temperatura massima di lavaggio 40°C. agitazione, risciacqui e centrifugazione ridotti
	lavabile con tetracloroetilene, monofluoro triclorometano, ed idrocarburi
	temperatura massima di lavaggio 40°C. agitazione, risciacqui e centrifugazione normali
	lavabile con tutti i solventi normalmente usati nel lavaggio a secco

L'ETICHETTA DEGLI
ELETTRODOMESTICI

GLI ELETTRODOMESTICI

Sono materiali elettrici a bassa tensione, destinati ad essere utilizzati ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 volt in corrente continua. Fra i materiali elettrici a bassa tensione ci sono gli elettro-utensili, gli apparecchi per illuminazione, comprese le luminarie natalizie, i fili, i cavi e le condutture elettriche, i materiali di installazione, gli interruttori.

LA NORMATIVA

La normativa comunitaria e nazionale tratta i prodotti elettrici di uso domestico da più punti di vista. Il principio ispiratore della normativa è comunque la sicurezza dell'utilizzatore diretto del prodotto e dei terzi cui dall'utilizzo del prodotto, da parte del consumatore, potrebbe derivare un danno.

Tre sono le direttive della Comunità Europea che trattano la sicurezza dei prodotti elettrici:

■ direttiva n. 73/23/CEE, recepita in Italia dalla legge n. 791/77, relativa ai prodotti elettrici a bassa tensione. La direttiva del 1973 è stata abrogata dalla direttiva n. 2006/95/CEE;

■ direttiva n. 89/336/UE, recepita in Italia dal decreto legislativo 194/2007, relativa alla compatibilità elettromagnetica. La direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2004/108/CE;

■ direttiva n. 92/75/CEE, recepita in Italia con D.P.R. 107/1998, relativa alla etichettatura energetica degli apparecchi di uso domestico.

Gli elettrodomestici sono ricompresi in tutte e tre le direttive. In particolare la direttiva n. 92/75/CEE, concerne l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

Gli apparecchi domestici sono:

- frigoriferi e congelatori e loro combinazioni;
- lavatrici, asciugabiancheria e loro combinazioni;
- lavastoviglie;
- forni;
- scaldacqua e serbatoi di acqua calda;
- fonti di illuminazione;
- condizionatori d'aria.

COSA DEVE RIPORTARE L'ETICHETTA

Per essere immessi sul mercato, gli elettrodomestici devono avere:


1) **la marcatura CE:** deve essere apposta dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità Europea. La marcatura CE dichiara la conformità del prodotto alle normative previste per la sicurezza dei materiali elettrici a bassa tensione. Va apposta sull'elettrodomestico o, se non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia e deve essere indelebile e facilmente leggibile (la dimensione non può essere inferiore a 5 mm);


2) **l'etichetta energetica:** l'etichetta energetica offre le informazioni sul consumo di energia e di altre risorse essenziali, nonché le informazioni complementari relative all'elettrodomestico. Permette quindi di conoscere fin dal momento dell'acquisto i possibili costi di esercizio di ciascun elettrodomestico.

L'etichetta deve essere posta in maniera ben visibile, davanti o sopra l'apparecchio.

Quando non è possibile per il consumatore prendere diretta visione dell'apparecchio - ad esempio nelle vendite per corrispondenza - è obbligo del venditore renderne note le prestazioni energetiche attraverso i cataloghi di offerta al pubblico. Le varie etichette presentano per una buona parte la stessa veste grafica: c'è una serie di frecce di lunghezza crescente, ognuna di colore diverso. Ad ogni freccia è associata una lettera dell'alfabeto (dalla A alla G). La lunghezza delle frecce è legata ai consumi: a parità di prestazioni, gli apparecchi con consumi più bassi hanno la freccia più corta, quelli con consumi più alti hanno la freccia più lunga. Dunque più alta è l'efficienza energetica dell'apparecchio, più corta è la freccia.

Per i frigoriferi e i congelatori ci sono due ulteriori classi di efficienza energetica, chiamate A+ ed A++. In termini economici, scegliere un elettrodomestico di classe A+ o A++ può comportare un ulteriore risparmio rispetto ad un apparecchio dell'attuale classe A.





Esempio di etichetta energetica di frigoriferi e congelatori

settore 1: viene identificato l'elettrodomestico, riportando il nome o il marchio del costruttore e il nome del modello.

settore 2: sono riportate le classi di efficienza energetica e si evidenzia a quale classe appartiene l'elettrodomestico in esame. In questo spazio può essere anche riportato il simbolo dell'ECOLABEL, l'eventuale etichetta assegnata dalla Unione Europea di qualità ecologica Ecolabel, che indica un prodotto "più compatibile con l'ambiente".



settore 3: è indicato il consumo di energia, espresso in kWh/anno.

Attenzione però: il consumo che viene qui indicato è quello che si avrebbe tenendo l'apparecchio sempre in funzione a porte chiuse e in condizioni particolari di laboratorio. Il consumo reale può differire molto in quanto dipende dal modo nel quale viene utilizzato e anche dal luogo in cui è installato l'apparecchio.

settore 4: vengono forniti dati sulla capacità dell'apparecchio:

- ▣ volume utile complessivo, in litri, degli scomparti per conservare cibo fresco, cioè di tutti gli scomparti "senza stelle", la cui temperatura di conservazione è superiore a -6°C;

- ▣ volume utile complessivo, in litri, degli scomparti per conservare cibi surgelati o per congelare, cioè di tutti gli scomparti "con stelle" o con temperatura di conservazione uguale o inferiore a -6°C;

- ▣ tipo di scomparto a bassa temperatura presente nell'apparecchio, secondo il codice "a stelle". Infatti gli scomparti a bassa temperatura per conservare e congelare il cibo sono identificati da un codice internazionale a stelle che si basa

sulla temperatura raggiunta;

settore 5: è indicata la rumorosità dell'apparecchio.

Gli elettrodomestici devono inoltre essere accompagnati da una scheda informativa del prodotto che riporti:

- ▣ il marchio del costruttore;
- ▣ il nome del modello;
- ▣ la classe di efficienza energetica su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima);
- ▣ il consumo di energia;
- ▣ l'eventuale etichetta assegnata dalla Unione Europea di qualità ecologica Ecolabel, che indica un prodotto "più compatibile con l'ambiente".
- ▣ le principali caratteristiche tecniche del modello e in particolare quelle che possono incidere sui consumi di energia.

Inoltre ogni tipologia di apparecchio avrà una serie di informazioni aggiuntive. Esempio:

la scheda informativa della lavatrice riporterà i dati relativi a:

- ▣ l'efficienza di espulsione dell'acqua, definita come percentuale dell'acqua rimasta dopo la centrifuga in rapporto al peso della biancheria asciutta;
- ▣ la velocità massima di centrifugazione;
- ▣ la capacità dell'apparecchio;
- ▣ il consumo di acqua;
- ▣ la durata del programma;
- ▣ le altre informazioni a cura del costruttore e riferite ad altri cicli di lavaggio;
- ▣ il consumo medio annuo di energia e di acqua sulla base di 200 cicli di lavaggio all'anno;
- ▣ la rumorosità durante il lavaggio e la centrifugazione.

La scheda informativa di una lavastoviglie riporterà i dati relativi a:

- ▣ l'indicazione del ciclo "normale" a cui si riferiscono i dati contenuti nell'etichetta e nella scheda, la classe di efficacia di lavaggio su una scala da A a G,;
- ▣ la classe di efficacia di asciugatura;
- ▣ la capacità delle lavastoviglie in coperti normali;
- ▣ il consumo di acqua per ciclo di lavaggio normale;
- ▣ la durata del programma.

La scheda informativa deve essere inserita in tutti gli opuscoli illustrativi del prodotto. Deve essere redatta dal fornitore in lingua italiana.

ULTERIORE OBBLIGO DEL FORNITORE

Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità Europea oppure il soggetto che immette il prodotto sul mercato comunitario, deve predisporre una documentazione tecnica, che consenta la valutazione dell'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda informativa.

Per questo la documentazione tecnica deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fornitore;
- una descrizione generale dell'apparecchio, che consenta l'identificazione univoca;
- le informazioni, anche in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo energetico;
- i risultati delle prove tecniche previste per legge;
- le istruzioni per l'uso relative alla pulizia e alla manutenzione dell'elettrodomestico.

La documentazione tecnica dell'apparecchio domestico va conservata dal fabbricante o dal suo rappresentante nella Comunità Europea, per un periodo di cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare.

Il consumatore può sempre richiedere al venditore di entrare in possesso della documentazione tecnica.

L'ETICHETTA DEI
GIOCATTOLE

IL GIOCATTOLO

Si definisce giocattolo qualsiasi prodotto concepito o palesemente destinato ad essere utilizzato ai fini di gioco da minori di anni 14.

Prodotti non considerati giocattolo:

- decorazioni natalizie;
- modelli ridotti per collezionisti adulti;
- attrezzature per campi da gioco da essere usate collettivamente;
- attrezzature sportive;
- attrezzature nautiche;
- bambole folcloristiche;
- giocattoli professionali installati in grandi magazzini, stazioni etc.;
- puzzles di oltre 500 pezzi o puzzles senza modello per specialisti;
- armi ad aria compressa;
- fuochi d'artificio;
- fionde lanciasassi;
- giuochi con frecce o punte metalliche;
- forni elettrici, ferri da stiro o altri prodotti alimentati con corrente nominale superiore a 24 volts;
- prodotti pedagogici;
- giocattoli-macchine a vapore;
- biciclette per scopi sportivi o per spostamenti sulla via pubblica;
- video giochi collegabili ad un apparecchio tv con tensione nominale superiore a 24 volts;
- succhiotti di puericultura;
- imitazioni fedeli di armi da fuoco reali;
- bigiotteria destinata ad essere portata dai bambini.

LA NORMATIVA

La direttiva comunitaria Sicurezza Giocattoli n. 88/378/CEE fissa i principi di riferimento che devono essere rispettati nella realizzazione di giocattoli per garantire un elevato livello di protezione della salute e della incolumità fisica degli utilizzatori. In Italia la norma comunitaria è stata recepita con il D.lgs. 27 settembre 1991, n. 313.

Sono considerati sicuri i giocattoli conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dall'allegato II° del Decreto Legislativo 313/1991. Ai sensi della direttiva 88/378/CE sono state poi emanate le norme armonizzate UNI EN comunitarie CE sulla sicurezza dei giocattoli, come la EN/71.

Il 20 luglio 2009 è entrata in vigore la nuova direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, che sostituisce la precedente direttiva 88/378/CEE. Tra le novità della nuova direttiva diventano oggetto di particolare attenzione le sostanze chimiche, l'uso di sostanze pericolose, in particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (acronimo CMR), nonché le sostanze allergeniche e taluni metalli, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati dalla presenza di tali sostanze nei giocattoli. In particolare vengono completate e aggiornate le disposizioni relative alle sostanze chimiche presenti nei giocattoli, per precisare che i giocattoli devono essere conformi alla normativa generale sui prodotti chimici, in particolare al Regolamento CE n. 1907/2006 Reach (acronimo di registration, evaluation and authorization of chemicals).

Gli stati membri dovranno adottare la nuova direttiva sui

giocattoli entro il 20 gennaio 2011 ed applicarla entro il 20 luglio 2011.

I giocattoli sono inoltre disciplinati dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che si applica in modo complementare alle legislazioni specifiche di settore.

Per i giocattoli elettrici la norma di riferimento è la EN 62115 – sicurezza dei giocattoli elettrici. I prodotti interessati sono del tipo a trasformatore e del tipo con alimentazione a batterie ricaricabili o non ricaricabili o con doppia alimentazione, la cui tensione nominale non deve superare i 24 volt. Non sono giocattoli i prodotti funzionanti con tensione nominale a 24 volt.

COSA DEVE RIPORTARE L'ETICHETTA

Sul giocattolo o sul imballaggio devono essere apposti, in maniera visibile, leggibile e indelebile:

- **la marcatura CE**: che garantisce che il giocattolo è rispondente alle norme di sicurezza europee. Il marchio deve essere apposto anche sui giocattoli costruiti fuori dalla comunità, ma venduti in Europa.

Se nella fabbricazione le norme non sono state integralmente osservate, i giocattoli possono essere immessi sul mercato solo dopo aver ottenuto un attestato CE rilasciato da un organismo autorizzato.

In mancanza della marcatura CE il giocattolo non è assolutamente da prendere in considerazione per l'acquisto.



Su molti prodotti si trovano il marchio IMQ, rilasciato dall'Istituto Italiano del Marchio di Qualità



e il marchio Giocattoli Sicuri, rilasciato dall'Istituto Italiano per la Sicurezza dei Giocattoli.

Sono marchi di sicurezza volontari che possono essere aggiunti, ma che non possono assolutamente sostituire il marchio CE. Sono una libera scelta del produttore che decide di affidarsi a questi istituti indipendenti affinché, dopo specifici test di qualità, verifichino l'effettiva sicurezza dei giocattoli.

I giocattoli dotati di telecomando devono anche rispettare la direttiva bassa tensione (bt) e la normativa sulla compatibi-

lità elettromagnetica. Oltre alla marcatura CE, sull'etichetta deve essere aggiunto il numero del Notifies Body (numero del laboratorio autorizzato che ha certificato il radiocomando), accompagnato dal simbolo di attenzione racchiusi in un cerchio con diametro minimo di 5 mm.



I giocattoli devono inoltre riportare:

- il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio;
- l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato comunitario, anche in forma abbreviata purchè di semplice ed agevole identificazione;
- l'età minima del bambino cui il giocattolo è destinato;
- le istruzioni, in italiano, se l'oggetto è da usare sotto la sorveglianza degli adulti. Le istruzioni devono indicare chiaramente i rischi connessi al loro uso e il modo per evitarli. L'allegato II del D.lgs. 313/91 descrive dettagliatamente i rischi in cui si può incorrere;
- le avvertenze e precauzioni d'uso in lingua italiana secondo il dettato dell'allegato IV del D.lgs 313/91, che qui si riporta.

<p>GIOCATTOLI NON DESTINATI AI BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 36 MESI</p>	<p>I giocattoli che possono essere pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi recano un'avvertenza, per esempio la scritta «<i>non indicato per bambini di età inferiore a 36 mesi</i>» o «<i>non indicato per bambini di età inferiore a 3 anni</i>» integrata da una indicazione concisa, la quale può anche risultare dalle istruzioni per l'uso, dei rischi specifici che motivano questa esclusione. La scritta può essere sostituita dal seguente simbolo</p>  <p>Tale disposizione non si applica ai giocattoli le cui funzioni, dimensioni caratteristiche, proprietà o altri elementi probanti ne escludono manifestamente la destinazione ai bambini di età inferiore a 36 mesi.</p>
<p>SCIVOLI, ALTALENE SOSPESE, ANELLI, TRAPEZI, CORDE E GIOCATTOLI ANALOGHI MONTATI SU CAVALLETTO</p>	<p>Tali giocattoli sono muniti di avvertenze per l'uso che richiamano l'attenzione sulla necessità di effettuare periodicamente controlli e manutenzioni delle parti fondamentali (sospensioni, attacchi, fissaggio a terra, ecc.) e che precisano che, in caso di omissione di detti controlli, il giocattolo potrebbe presentare rischi di caduta o di ribaltamento. Debbono essere inoltre fornite indicazioni per il montaggio di tali giocattoli e devono essere specificate le parti che possono presentare i pericoli nel caso di montaggio erraneo.</p>

<p>GIOCATTOLI FUNZIONALI</p>	<p>Per giocattoli funzionali si intendono giocattoli che hanno le medesime funzioni degli apparecchi o impianti destinati agli adulti e dei quali costituiscono spesso un modello ridotto.</p> <p>i giocattoli funzionali o il loro imballaggio recano la scritta <i>«attenzione! da usare sotto la sorveglianza di adulti»</i>.</p> <p>Essi sono inoltre corredati da istruzioni per l'uso riguardanti il funzionamento e le relative precauzioni alle quali attenersi, con l'indicazione che, in caso di inosservanza delle stesse, l'utilizzatore si espone ai rischi, da precisare, propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello ridotto o un'imitazione. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini più piccoli.</p>
<p>GIOCATTOLI CONTENENTI, IN QUANTO TALI SOSTANZE O PREPARATI PERICOLOSI GIOCATTOLI CHIMICI</p>	<p>Sono in particolare considerati come giocattoli chimici le scatole per esperimenti chimici, le scatole per inclusioni in plastica, i laboratori in miniatura di ceramista, smaltista, fotografo e giocattoli analoghi. Le istruzioni per l'uso dei giocattoli che contengono, in quanto tali, sostanze o preparati pericolosi, ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. E' anche indicato quali sono le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzazione di questo tipo di giocattoli. E' altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli. Oltre alle indicazioni suddette, i giocattoli chimici recano sull'imballaggio la scritta: <i>«attenzione! solo per bambini di età superiore a ... anni. da usare sotto la sorveglianza di adulti»</i>.</p>
<p>SKATE-BOARD E PATTINI A ROTELLE PER BAMBINI</p>	<p>Questi prodotti, se presentati alla vendita come giocattoli, recano la scritta: <i>«attenzione! da usare con attrezzatura di protezione»</i>. Le istruzioni per l'uso ricordano inoltre che il giocattolo deve essere usato con prudenza, in quanto la sua utilizzazione richiede particolare abilità onde evitare incidenti, per caduta o per collisione, all'utilizzatore e a terzi. Vengono anche fornite indicazioni sulle attrezzature di protezione consigliate (caschi, guanti, ginocchiere e gomitiere, ecc.).</p>
<p>GIOCATTOLI NAUTICI</p>	<p>Sono giocattoli nautici quelli "destinati ad essere usati in acque poco profonde e a reggere o sostenere il bambino sull'acqua devono essere concepiti e prodotti in modo da ridurre per quanto possibile e tenuto conto dell'uso raccomandato il rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino (allegato II, punto 1, lettera f)."</p> <p>I giocattoli nautici, recano l'iscrizione: <i>«attenzione! da utilizzarsi unicamente nell'acqua dove il bambino tocca il fondo e sotto sorveglianza»</i>.</p>

In assenza di queste informazioni i giocattoli non possono essere venduti e neppure distribuiti a titolo gratuito. I giocattoli prodotti in paesi esteri non sempre riportano le indicazioni in lingua italiana stampate sulla confezione. L'importatore o il responsabile dell'immissione sul mercato italiano del giocattolo, che si assume la responsabilità della conformità CE, può apporre una etichetta adesiva, purchè tale etichetta riporti tutti i dati succitati in lingua italiana e sia stampata in maniera indelebile.

Un importante strumento per il controllo dei prodotti non a norma e quindi potenzialmente pericolosi in vendita nel mercato europeo è il sistema RAPEX (rapid alert exchange), che segnala ogni settimana sul sito ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm i giocattoli non conformi alla normativa comunitaria.

L'ETICHETTA DEI
PRODOTTI COSMETICI

I PRODOTTI COSMETICI

Per prodotti cosmetici si intendono “le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato”.

Sono in particolare prodotti cosmetici, ai sensi dell' All.I della Legge 713/86, i seguenti prodotti:

- > creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.)
- > maschere di bellezza (esclusi prodotti per il peeling)
- > fondotinta (liquidi, paste, ciprie)
- > cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, ecc.
- > saponi da toilette, saponi deodoranti, ecc.
- > profumi, acque da toilette ed acqua di colonia
- > preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, ecc.)
- > prodotti per la depilazione
- > deodoranti ed antisudoriferi
- > prodotti per il trattamento dei capelli
- > tinture per capelli e decoloranti
- > prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio
- > prodotti per la messa in piega
- > prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)
- > prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, lacche, brillantine)
- > prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.)
- > prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi
- > prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra
- > prodotti per l'igiene dei denti e della bocca
- > prodotti per l'igiene delle unghie e lacche per le stesse
- > prodotti per l'igiene intima esterna
- > prodotti solari
- > prodotti abbronzanti senza sole
- > prodotti per schiarire la pelle
- > prodotti antirughe.

Nb: i prodotti destinati all'igiene che contengono disinfettanti non sono cosmetici ma biocidi e sono disciplinati da una specifica normativa in merito all'etichettatura e alla pubblicità (D.lgs. 174/2000, art.21 e allegato IV, che recepisce la direttiva comunitaria 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi). I biocidi sono i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui o impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici (vedi elenco biocidi del Ministero della Sanità all'indirizzo <http://www.ministerosalute.it/biocidi/biocidi.jsp>).

LA NORMATIVA

La direttiva comunitaria 76/768/CEE, emanata al fine di rendere uniforme a livello europeo la normativa relativa alla produzione e alla vendita dei cosmetici, è stata recepita in Italia dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713, che disciplina, in particolare, gli aspetti relativi alla composizione dei prodotti cosmetici, alla presentazione (cioè l'etichettatura, il confezionamento ed ogni altra forma di rappresentazione esterna del prodotto) e agli adempimenti necessari per avviare la produzione e la vendita o procedere all'importazione di prodotti cosmetici. Il 24 marzo 2009 il Parlamento ha adottato un nuovo regolamento sulla sicurezza dei prodotti cosmetici che è entrato in vigore in giugno ma che sarà pienamente operativo nel 2013.

COSA DEVE RIPORTARE L'ETICHETTA

I prodotti cosmetici, compresi i campioni gratuiti distribuiti al di fuori dei normali punti di vendita, possono essere immessi sul mercato soltanto se il contenitore a diretto contatto con il prodotto (o condizionamento primario) e l'imballaggio esterno (o condizionamento secondario) recano, oltre alle denominazioni di fantasia e in modo facilmente leggibile e visibile:

■ Il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico stabilito all'interno dell'unione europea. Tali indicazioni possono essere abbreviate purché sia possibile l'identificazione dell'impresa.

■ Il contenuto nominale al momento del confezionamento, per prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri. L'indicazione non è obbligatoria per i campioni gratuiti, per le monodosi, nonché per gli imballaggi preconfezionati, solitamente commercializzati per insieme di pezzi; in quest'ultimo caso sull'imballaggio deve essere menzionato il numero dei pezzi, quando lo stesso non possa essere agevolmente determinato dall'esterno. Il contenuto deve essere obbligatoriamente indicato in italiano.

■ La data di durata minima: obbligatoria soltanto per i cosmetici che si conservano per meno di 30 mesi.

La data di durata minima corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale. Essa è indicata con la dicitura "usare preferibilmente entro...", seguita dalla data stessa o dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui figura. Se necessario, tale scritta è completata dall'indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta dell'indicazione, chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno.



■ Il periodo post apertura o PAO (acronimo di period after opening):

Obbligatoria per i cosmetici che si conservano per più di 30 mesi, segnalato dal simbolo all'interno del quale o a fianco sarà stampato il numero dei mesi di conservazione ottimale del prodotto dopo l'apertura.

Se per es. compare 24 M, significa che il prodotto deve essere

consumato entro 24 mesi dopo l'apertura.

Il PAO quindi non è la data di scadenza del prodotto, ma la durata del prodotto una volta aperta la confezione ed è obbligatorio per tutti i prodotti cosmetici con una durata superiore a 30 mesi.

Tali indicazioni devono essere obbligatoriamente in italiano.

■ Il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consenta la identificazione della fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione può figurare soltanto sull'imballaggio secondario;

■ il paese d'origine per i prodotti fabbricati in paesi extra ue;

■ la funzione del prodotto, obbligatoriamente in italiano, salvo se risulti dalla presentazione dello stesso;

■ le precauzioni d'impiego e le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici d'uso professionale, in particolare quelli destinati ai parrucchieri;

■ l'elenco degli ingredienti, preceduto dal termine "ingredienti" o "ingredients". Gli ingredienti dei cosmetici devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici detto inci (international nomenclature of cosmetic ingredients). Gli ingredienti sono più di 6000.

L'elenco degli ingredienti da indicare deve essere composto in ordine decrescente. Al primo posto si indica l'ingrediente contenuto in percentuale più alta, a seguire gli altri, fino a quello contenuto in percentuale più bassa. Sotto l'1% gli ingredienti possono essere indicati in ordine sparso.

I coloranti sono indicati sempre in fondo, con la sigla C.I., che sta per colour index, seguita da un numero identificativo.. Fanno eccezione i coloranti per capelli, che devono sempre essere indicati col loro nome chimico inglese.

Qualora non sia possibile indicare sul condizionamento primario o sull'imballaggio esterno le precauzioni particolari per l'impiego e l'elenco degli ingredienti, essi devono figurare su un foglio di istruzioni o su una fascetta o un cartellino fissati al prodotto cosmetico. La presenza di tali elementi deve essere richiamata sull'imballaggio esterno secondario (se presente) ovvero sul condizionamento primario, mediante una indicazione abbreviata o mediante il simbolo di rinvio



CASI PARTICOLARI

Sapone e perle da bagno: qualora a causa delle dimensioni o della forma del prodotto non sia possibile far figurare le indicazioni succitate su un foglio di istruzioni allegato o su una fascetta o un cartellino fissati al prodotto, le indicazioni devono essere riportate su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita

Cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata: le indicazioni devono essere riportate almeno sull'imballaggio secondario a cura del venditore

Cosmetici posti in vendita allo stato sfuso: devono essere venduti unitamente ad un foglio riportante le indicazioni di legge.

INGREDIENTI VIETATI

E' vietato l'utilizzo nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutogene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell'allegato 1 del D.lgs 52/1997.

COSMETICI TESTATI SUGLI ANIMALI

A partire dal 1 gennaio 1998 è vietato l'uso nei cosmetici di ingredienti o combinazioni di ingredienti testati su animali. Inoltre la Direttiva 2003/15/CE, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 50/2005, vieta la sperimentazione, oltre che degli ingredienti, anche dei prodotti finiti sugli animali nonché il loro commercio sul mercato comunitario. Tuttavia soltanto nel 2013 entrerà in vigore il bando totale di test su animali in campo cosmetico, Molti produttori hanno adottato dei marchi e dei simboli che attestano la non sperimentazione sugli animali, come ad es:



Oppure riportano sull'etichetta la dicitura «non testato su animali» o «prodotto finito non testato sugli animali». L'indicazione sulla confezione o su qualsiasi documento (foglio di istruzioni, etichetta, ecc.) che il prodotto è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, tuttavia, è consentita solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali né sul prodotto finito o sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni.

RISERVATEZZA DEGLI INGREDIENTI

Il produttore del cosmetico può chiedere al ministero competente, per motivi di riservatezza commerciale, di non riportare uno o più ingredienti del prodotto nell'elenco che deve comparire sul contenitore o sull'imballaggio esterno. Se la richiesta viene accettata, la denominazione dell'ingrediente viene sostituita nell'elenco presente sulla confezione da un numero di registrazione, composto da 7 cifre: le prime due corrispondono all'anno di riconoscimento della riservatezza; le due seguenti al codice attribuito a ciascuno stato membro:

- 01 Francia
- 02 Belgio
- 03 Paesi bassi
- 04 Germania
- 05 Italia
- 06 Regno unito
- 07 Irlanda
- 08 Danimarca
- 09 Lussemburgo
- 10 Grecia
- 11 Spagna
- 12 Portogallo
- 13 Finlandia
- 14 Austria
- 15 Svezia

Le tre ultime cifre sono attribuite dall'autorità competente.

L'ETICHETTA DEGLI
OCCHIALI DA SOLE

GLI OCCHIALI DA SOLE

Gli occhiali da sole sono molto più di un semplice accessorio di moda: assolvono infatti funzioni di ben altro rilievo, al punto che l'Unione Europea li ha classificati come "dispositivo di protezione individuale" (DPI), da indossare per difendersi dai rischi dovuti alle radiazioni solari. In caso di luce intensa l'occhio provvede già alla propria difesa con il restringimento delle palpebre, la restrizione della pupilla, la schermatura del cristallino e dei pigmenti della retina, ma se l'esposizione è prolungata si è soggetti a danni (congiuntiviti, cataratta, degenerazione maculare) che possono essere evitati con l'uso degli occhiali da sole. Le lenti solari infatti svolgono la loro funzione protettiva in quanto eliminano le radiazioni nocive, cioè i raggi ultravioletti e i raggi viola - blu, mentre lasciano passare i raggi infrarossi. Attenuano inoltre l'intensità luminosa, diminuendo l'abbagliamento. Tra i dispositivi di protezione individuale gli occhiali da sole appartengono alla prima di tre categorie: sono infatti progettati tenendo conto che è la persona che li usa a doverne valutare l'efficacia, in relazione al possibile rischio dal quale vuole proteggersi.

LA NORMATIVA

La direttiva comunitaria di riferimento è la n. 89/686/Cee, che stabilisce una serie di requisiti essenziali di sicurezza, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 475 del 1992. C'è poi la norma europea UNI EN 1836, messa a punto dall'UNI (l'ente nazionale italiano di unificazione, associazione privata senza fine di lucro, riconosciuta dallo stato e dall'Unione Europea, che elabora e pubblica le norme tecniche (le norme UNI), che specifica le proprietà fisiche (meccaniche, ottiche, ecc.) degli occhiali da sole e dei filtri solari che non siano lenti correttive, ma che abbiano solo la funzione di proteggere gli occhi contro le radiazioni solari, incluso l'uso in strada e durante la guida. Essa specifica inoltre i requisiti dei filtri per l'osservazione diretta del sole (per esempio durante eclissi), mentre non riguarda le lenti per la protezione dalle radiazioni da sorgenti di luce artificiali (ad esempio solarium) o le lenti di protezione degli occhiali da sci.

COSA DEVE RIPORTARE L'ETICHETTA

La marcatura CE: questo marchio assicura che le lenti rispondono alle caratteristiche indicate dalla normativa europea, cioè sono in grado di filtrare sia i raggi uva che uvb, non producono nessuna distorsione delle immagini e sono caratterizzati da una certa resistenza meccanica.

La marcatura CE deve essere apposta sul prodotto dal produttore in modo visibile, leggibile, indelebile ed inconfondibile: non sono regolari le marcature apposte con adesivo oppure direttamente sulle lenti. Se non è possibile metterlo sull'occhiale, si può anche porre sull'imballaggio. È vietato inoltre apporre delle marcature che possono essere scambiate per il marchio CE.

Se poi si trova l'indicazione, (di solito riportata nel libretto di istruzioni e manutenzione), che il prodotto è conforme alla

norma UNI EN 1836, il consumatore ha un'ulteriore garanzia, cioè che la sicurezza è stata ottenuta usando una norma tecnica riconosciuta.

È obbligatoria inoltre una nota informativa, redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella lingua ufficiale dello stato dove il prodotto viene distribuito, che deve indicare:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante,
- la categoria del filtro solare: alle lenti viene assegnato un numero che va da 0 a 4 che indica la loro capacità di filtrare la luce:

Categoria 0-1:	filtro trasparente, molto chiaro o chiaro, lascia passare l'80% dei raggi, adatto per locali chiusi e giornate con poca illuminazione (c.d. Occhiali cosmetici).
Categoria 2:	filtro medio, per illuminazioni medie e giornate luminose.
Categoria 3:	filtro scuro per uso generale in pieno sole
Categoria 4:	filtro molto scuro per forti illuminazioni, alta montagna, superfici riverberanti;

Le categorie 2 e 3 sono ottimali per un uso medio e per guidare, mentre la 4 è adatta ad usi estremi (per esempio sui ghiacciai) e non idonea alla guida.

I filtri non conformi ai requisiti per l'uso su strada vanno corredati dall'avvertimento "non idoneo alla guida", oppure dal simbolo



- il tipo di filtro solare: deve essere indicato se le lenti sono:

normali , per usi generici.
polarizzate , in grado di eliminare i riflessi.
fotocromatiche , in grado di variare il potere di assorbimento e di scurirsi in base all'intensità luminosa. le lenti fotocromatiche possono essere adatte anche ad un uso notturno se, sottoposti ad una specifica prova, dimostrano di schiarirsi a sufficienza per permettere una buona visione.
degradranti : più scure verso l'alto, molto adatte alla guida.
specchiate : utile in caso di luce molto intensa.
alla melanina : trattate con una sostanza simile alla melanina naturale, per bloccare i raggi uv. e di garantire contemporaneamente una più efficace percezione dei colori (riconoscimento dei segnali stradali).

- la classe ottica: esistono 3 differenti livelli di classe ottica che dipendono dal potere rifrattivo degli oculari:

Potere sferico 0,06 potere astigmatico 0,06
Potere sferico 0,12 potere astigmatico 0,12
Potere sferico + 0,12 - 0,25 potere astigmatico 0,25
La classe ottica n. 1 corrisponde ad una migliore qualità ottica.

LE ISTRUZIONI DI IMPIEGO, PULIZIA E MANUTENZIONE.

Se manca la marcatura CE e la nota informativa, gli occhiali da sole non possono essere commercializzati e utilizzati nell'Unione Europea, nel cosiddetto spazio economico europeo (SEE).

Altri requisiti che devono avere gli occhiali per essere considerati sicuri e a norma:

- devono essere privi di parti sporgenti, di spigoli vivi che possono causare disagio o addirittura lesioni all'utilizzatore
- i materiali con i quali vengono prodotti, sia lenti che montature, non devono in alcun modo causare irritazioni o reazioni tossiche alla pelle dell'utilizzatore.
- per la montatura devono essere utilizzate leghe metalliche o sostanze plastiche biocompatibili, successivamente rivestite per creare il colore e la forma desiderati.
- le lenti non devono essere troppo piccole o troppo avvolgenti, in quanto permettono a grandi quantità di luce riflessa di raggiungere l'occhio, vanificando l'effetto protettivo. Difficilmente occhiali di questo tipo sono a norma delle prescrizioni europee.

L'ETICHETTA DEGLI
OCCHIALI DA VISTA

GLI OCCHIALI DA VISTA

Gli occhiali da vista sono definiti dalla normativa europea come “**dispositivo medico**” con cui si intende qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo. La direttiva comunitaria distingue 4 classi di dispositivi medici. Gli occhiali da vista rientrano nella i classe, dispositivi non invasivi.

Si distinguono inoltre due categorie di occhiali da vista:

1) **occhiali (e lenti) da vista su misura**, protettive e correttive dei difetti visivi, che sono assemblati dall'ottico a seguito di ricetta medica;

2) **occhiali premontati** con produzione di tipo industriale. Questi ultimi sono occhiali destinati alla correzione del solo vizio della presbiopia semplice, che è un disturbo dell'accomodazione, caratterizzato da un indebolimento fisiologico della vista, in particolare della capacità di mettere a fuoco con conseguente difficoltà nelle attività visive da vicino, come la lettura, e utilizzano lenti aventi lo stesso potere diottrico (non superiore a 3,5 diottrie). In presenza invece di presbiopia complessa, cioè di astigmatismo (visione delle immagini sfuocata e deformata dovuta all'irregolare curvatura della cornea) o di anisometropia (differente vizio di rifrazione nei due occhi) non bisogna usare gli occhiali premontati. Parimenti questi ultimi non devono essere utilizzati per la guida, né per la visione da lontano, né per la protezione degli occhi.

Altre requisiti degli occhiali premontati:

A) **montatura**: le montature devono essere realizzate in materiale non infiammabile e comunque privo di agenti chimici aventi possibilità allergizzanti;

B) **allineamento centri focali**: gli occhiali devono avere centri focali di entrambe le lenti allineati sullo stesso asse;

C) **distanze interpupillari**: le distanze interpupillari degli occhiali da presbite premontati devono essere comprese tra i 58 mm e i 64 mm.

Riguardo alla **vendita al pubblico**, quella degli occhiali da vista e le lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi è riservata agli esercenti l'arte ausiliaria della professione sanitaria di ottico, mentre quella degli occhiali premontati, è possibile, oltre che negli esercizi commerciali di ottica, anche nelle farmacie e negli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di articoli sanitari.

LA NORMATIVA

La norma europea di riferimento è la **direttiva CEE 93/42**, che riporta i criteri generali da utilizzare nella progettazione e realizzazione di alcune categorie di dispositivi medici, tra cui gli occhiali da vista, ed è stata recepita in Italia nel febbraio del 1997 con il **D.lgs. 46/97**.

In Italia inoltre è stato emanato il D.M. del 23.07.1998 n. 886000, modificato dai decreti del Ministero della Sanità del 21.12.1999 e del 26.11.2004, riguardante il commercio degli occhiali su misura e degli occhiali premontati.

COSA DEVE RIPORTARE L'ETICHETTA

Sugli occhiali da vista e le lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi devono essere presenti:

■ la marcatura CE, stampata in modo chiaro e leggibile, e soprattutto indelebile, corredata del numero di codice dell'organismo notificato che ha certificato la conformità del prodotto alle normative comunitarie;

■ i dati relativi al costruttore o del mandatario del fabbricante stabilito nella comunità oppure, all'importatore stabilito nella comunità, cioè nome o ragione sociale e indirizzo, che possono essere indicati su etichetta o foglietto.

L'ottico inoltre, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 23 luglio 1998 n. 886000 (art.1, comma 3), “Unitamente agli occhiali e lenti, deve consegnare all'utente un attestato sui materiali utilizzati e le loro caratteristiche nonché le istruzioni per l'uso”.

Sugli occhiali premontati devono essere presenti, stampati in modo chiaro e leggibile, e soprattutto indelebile:

■ la marcatura CE

■ il nome o il marchio del costruttore o del responsabile dell'immissione in commercio

■ il potere diottrico espresso in diottrie.

Devono inoltre essere accompagnati dalle seguenti indicazioni e istruzioni d'uso:

■ distanza interpupillare annotata su etichetta o su adesivo applicato sulle lenti o sulla montatura;

■ avvertenza riportata su etichetta o adesivo applicato sulle lenti o sulla montatura, indicante la non idoneità del prodotto alla guida ed uso su strada;

■ avvertenze e precauzioni per l'uso, unite alla confezione di vendita al pubblico, stampate in lingua italiana.

TESTI DEI TRATTATI EUROPEI

Convenzione di Bruxelles del 1968

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126:IT:NOT>

Convenzione di Roma del 1980

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/133109_it.htm

Trattato di Maastricht

<http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html>

Trattato di Amsterdam

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/index_it.htm

IL SISTEMA RAPEX

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

PER CONSULTARE LE LEGGI ITALIANE DAL 1996

<http://www.parlamento.it/>

PER CONSULTARE LE DIRETTIVE EUROPEE

<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>

cliccando su ricerca semplice/ ricerca per numero del documento

http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=it

I SITI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Parlamento Europeo

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_it.htm?language=IT

L' Ufficio d'Informazione del Parlamento Europeo per l'Italia

<http://www.europarl.it/>

Unione Europea

http://europa.eu/index_it.htm

Commissione Europea

http://ec.europa.eu/index_it.htm

IL SITO DELL'UNIONE EUROPEA SULL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_it

CNCU: CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI ED UTENTI

<http://www.tuttoconsumatori.it/cncu/index.shtml>

ASSOCIAZIONI CONSUMATORI

<http://www.adusbef.it/>

<http://www.altroconsumo.it/>

<http://www.acu.it/>

<http://www.adoc.org/>

<http://www.cittadinanzattiva.it/>

<http://www.codacons.it/>

<http://www.consumatori.it/>

<http://www.adiconsum.it/>

IL TESTO INTEGRALE DEL CODICE DEL CONSUMO DECRETO LEGISLATIVO 6 OTTOBRE 2005 N. 206

<http://www.codicedelconsumo.it/>

I MINISTERI ITALIANI

Ministero delle Attività Produttive Ora Ministero dello Sviluppo Economico
nella sezione Servizi/altri servizi

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/>

Ministero della Salute

<http://www.ministerosalute.it/>

<http://www.ministerosalute.it/biocidi/biocidi.jsp>

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

<http://www.politicheagricole.it/default.html>